

Allegato A

Disciplinare di attuazione della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 "Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano" per l'erogazione del Contributo Mensile Gas Regione Basilicata. Criteri e modalità per la concessione di contributi ai cittadini residenti nella Regione Basilicata diretti ad incentivare il risparmio e l'efficientamento energetico mediante erogazione del "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28.

Art. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1. Legge regionale 23 agosto 2022, n.28 Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano;
- 2. Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 misure volte a ridurre i consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 31 marzo 2023;
- 3. DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) e successive integrazioni e modificazioni;
- 4. DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n.17 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34;
- 5. Legge 13 agosto 2010 n. 129 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia;
- 6. Legge 24 marzo 2012, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività;

- 7. Legge Statutaria n. 1 del 17 novembre 2016: Approvazione dello Statuto della Regione Basilicata e e ss.mm.ii;
- 8. Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) Allegato alla Delibera ARERA ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii;
- 9. Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG) Allegato alla Delibera ARERA 148/2019/R/gas e ss.mm.ii.;
- 10. Delibera ARERA 850/2017/R/gas Disposizioni in merito all'estensione e all'aggiornamento dei dati contenuti nel registro centrale ufficiale del Sistema Informativo Integrato, con riferimento al settore del gas naturale e ss.mm.ii.;
- 11. Delibera ARERA 296/2014/R/gas Disposizioni in relazione alle fasi di accreditamento, di primo popolamento ed aggiornamento del registro centrale ufficiale del Sistema informativo integrato, per il settore del gas naturale e ss.mm.ii.;
- 12. Delibera ARERA 138/04 Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete e ss.mm.ii.

DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente disciplinare, si intendono:
- a. Anno Termico: è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
- b. Acquirente Unico S.p.A. (AU) = Soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n.79/99;
- c. Contributo Mensile Gas Regione Basilicata: agevolazione di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 *Misure regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano*, calcolata come descritto all'articolo 4 del presente disciplinare ed espressa in €/mese (di seguito beneficio);
- d. Cittadini residenti: sono destinatari ed hanno diritto ad usufruire del contributo di cui all'art.
 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 i cittadini residenti o che stabiliscano la propria residenza nella Regione Basilicata, limitatamente al consumo ad uso residenziale domestico

- relativo all'immobile di residenza, con esclusione delle utenze (PDR) intestate a cittadini non residenti, 'seconde case' etc. e delle utenze ad uso non residenziale domestico;
- e. Condomini: gli edifici condominiali i cui impianti di riscaldamento centralizzato sono alimentati mediante gas metano da un unico PDR e per i quali il contributo di cui all'art. 1.1 della legge regionale 23 agosto 2022, n.28 è limitato al solo uso residenziale. Il contributo è ridotto in proporzione al consumo dei condomini non residenti nell'immobile condominiale o che utilizzino il Gas metano per uso diverso da quello residenziale domestico;
- f. Efficientamento energetico: si intende la riduzione dei consumi energetici dell'utente basata su diagnosi energetiche; per diagnosi energetica, in conformità all'art. 2, comma 2 lettera b bis), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2005/32/CE), si intende la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, idonea ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici;
- g. Risparmio energetico atteso: si intende la misura percentuale di riduzione dei consumi di Gas metano rispetto all'anno precedente nella misura stabilita con DGR. Nei casi di attivazione di nuove utenze residenziali per uso domestico e per le quali non si disponga del dato relativo al consumo effettuato nell'anno precedente, l'obiettivo del risparmio non inferiore alla percentuale individuata con deliberazione della Giunta regionale dovrà essere conseguito nell'anno immediatamente successivo;
- h. PDR: punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o punto di riconsegna (PDR), è il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura al cliente finale, come definito dall'art. 1 della Delibera ARERA 138/04;
- i. Codice PDR: ogni PDR è identificato univocamente mediante il "Codice identificativo del punto di riconsegna" definito dall'art. 5 della Delibera ARERA 138/04;
- j. Registro Centrale Ufficiale Gas (RCUGAS): è la banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali istituita dall'art. 1 bis della legge 129/10 presso Acquirente Unico SpA; la legge 27/12 ha inoltre previsto che RCUGAS raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di gas; le delibere 296/2014/R/gas e 850/2017/R/gas hanno definito le procedure di popolamento e aggiornamento del RCUGAS;

- k. Sistema Informativo Integrato (SII): sistema per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e istituito dall'art. 1 bis della legge 129/10 presso Acquirente Unico SpA;
- 1. TIVG: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane.

Art. 3 FINALITÀ

- 1. Il presente disciplinare reca criteri e modalità per la concessione del beneficio "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata", relativo alla componente energia del prezzo del gas alle utenze domestiche dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, diretto a sostenere l'adozione da parte dei cittadini stessi di misure e comportamenti diretti al risparmio del consumo di gas ed all'efficientamento energetico, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28. Sono oggetto del beneficio, da erogarsi in bolletta, tutte le forniture site sul territorio della Regione Basilicata riferite ad utenze residenziali domestiche, inclusi i condomini.
- 2. La Regione Basilicata per la gestione del beneficio di cui al presente disciplinare si avvale della società partecipata API-Bas S.p.A.
- 3. Alla società API-Bas S.p.A., previa stipula di specifica convenzione, è affidata la gestione delle procedure di rimborso alle società venditrici di gas metano fornito alle utenze domestiche dei residenti nella Regione Basilicata per il consumo sostenuto limitatamente all'uso domestico nella prima casa di abitazione, sulla base del preavviso di fattura che sarà trasmesso dalle Società fornitrici all'API-Bas, secondo le modalità definite negli articoli seguenti.

BENEFICIARI

- 1. Il beneficio "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" di cui al presente disciplinare è concesso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n.28, ai titolari di contratti di fornitura gas ad uso domestico residenti nei Comuni della Regione Basilicata, limitatamente alla prima abitazione, anche se locatari, per il solo uso domestico, e che abbiano aderito con la società di vendita del gas entro il 31 Maggio 2025 al disciplinare per l'erogazione del bonus gas in conformità alle condizioni di cui all'allegato al presente disciplinare (ALLEGATO 1). Gli utenti vulnerabili manterranno le condizioni contrattuali definite dall'Autorità (Servizio di tutela della vulnerabilità).
- 2. I Condomini dotati di impianti centralizzati che intendono usufruire del beneficio dovranno sottoscrivere il disciplinare per l'erogazione del bonus gas allegato al presente disciplinare (ALLEGATO 2). Il beneficio sarà calcolato come quota parte del prelievo complessivo, tenendo conto delle sole forniture aventi diritto allo stesso (fornitura gas ad uso domestico per residenti nei Comuni della Regione Basilicata, limitatamente alla prima abitazione, anche se in locazione).

OBIETTIVI DI RISPARMIO ENERGETICO

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 agosto 2022, n. 28 e secondo i principi di cui al Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, l'erogazione del beneficio è condizionata al conseguimento degli obiettivi di risparmio ed efficientamento energetico.
- 2. I beneficiari del "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata", per l'anno termico 2024 2025, riceveranno un contributo pari al consumo effettivo.
- 3. A decorrere dall'anno termico 2025-2026, i beneficiari sono tenuti a conseguire un risparmio di gas non inferiore al 5%, rispetto al consumo effettivo dell'anno termico precedente, ovvero proporzionato al periodo effettivo di attivazione dell'utenza nell'anno precedente, contabilizzato dal Soggetto Attuatore della misura Api-Bas Spa.
- 4. L'Ufficio preposto della Regione Basilicata attiverà uno specifico call-center e Sportello di informazione per i cittadini residenti.

INDIVIDUAZIONE DELLE FORNITURE E CONGUAGLI

- 1. L'elenco delle forniture di gas site sul territorio della Regione Basilicata beneficiarie del "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" è definito dalla Regione sulla base dei dati necessari, strettamente indispensabili per l'attuazione delle previsioni della legge regionale n. 28/2022, acquisiti da:
 - i. cittadini aventi la residenza in Comuni della Basilicata di cui all'art. 4, con la produzione di apposita autocertificazione da rendere secondo il modello specificamente predisposto e pubblicato su apposito sito internet, da compilare ed inviare a mezzo SPID alla Regione Basilicata secondo le regole del Codice dell'Agenda Digitale (D.lgs.7 marzo 2005 e ss.mm.ii.);
 - ii. ciascuna società venditrice di gas operante sul territorio regionale, con riferimento alle proprie forniture di tipo domestico (contratti family) forniti alle condizioni economiche e contrattuali definite dall'Autorità (Servizio di tutela della vulnerabilità) ovvero che abbiano sottoscritto il disciplinare per l'erogazione del bonus gas rispondente alle condizioni di cui all'allegato 1 tramite il seguente flusso di dati entro l'ultimo giorno di ciascun mese relativo ai consumi che saranno oggetto di fatturazione nel mese successivo, termine da ritenersi essenziale:
- a) Flusso UNO (dati da TRADER a REGIONE/APIBAS) con file formato F1 YYYY MM"
 - I. Numero PDR utenze family e condomini;
 - II. Codice Fiscale o P.IVA se Condomini;
 - III. Codice Beneficiario;
 - IV. . Cognome Beneficiario ovvero denominazione Condominio;
 - V. Nome Beneficiario;
 - VI. . Comune fornitura;
 - VII. Indirizzo Fornitura;
 - VIII. Tipologia fatturazione (mensile/bimestrale/trimestrale);
 - IX. . Tipologia PDR (Domestico/Condominio)
 - X. Periodo di riferimento del contributo (da gg. a gg.)

- b) Per i PDR relativi a condomini le società venditrici dovranno acquisire dai rispettivi amministratori condominiali la dichiarazione relativa ai condomini aventi diritto in quanto residenti, ai fini della esclusione dal contributo dei condomini non residenti e conseguente proporzionale riduzione del contributo erogato al PDR servente il condominio.
- c) La platea dei beneficiari sarà definita sulla scorta dei confronti tra i dati acquisiti dal flusso UNO e tutte le autocertificazioni inviate dai beneficiari via SPID alla Regione.
- d) La Regione invierà a ciascuna società a mezzo caricamento dei file csv sull'indirizzo ftp assegnato alla singola società il cluster di beneficiari aventi il disciplinare per l'erogazione del bonus gas di fornitura gas con la società di vendita in questione ai fini del riconoscimento del contributo regionale.
- e) Le società venditrici individueranno i destinatari del contributo tra gli utenti titolari di forniture domestiche e condominiali in base all'articolo 2 del TIVG commi 2.3 a) e 2.3 b) nella propria titolarità. Per i condomini la Regione invierà alle società di vendita con le stesse modalità la percentuale del contributo spettante scaturente dal rapporto tra condomini in possesso dei requisiti di legge per ottenere il beneficio e il numero complessivo dei condomini.

Le società di vendita procederanno quindi al secondo flusso di dati relativo ai beneficiari individuati entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo all'emissione della fattura, termine da ritenersi essenziale:

Flusso DUE (dati da TRADER a REGIONE/APIBAS) da inoltrare, a seguito dell'avvenuta fatturazione con file formato "F2_YYYY_MM"

- I. numero PDR:
- II. Codice Fiscale o P.IVA per i Condomini
- III. Codice Beneficiario:
- IV. Cognome o Denominazione del condominio
- V. Nome
- VI. . Totale fattura (al lordo del contributo)
- VII. Numero della fattura;
- VIII. Ammontare del Contributo accreditato relativo al periodo di consumo eleggibile al contributo e ad ogni singolo mese di consumo eleggibile al contributo (imponibile + Iva)

- IX. . Periodicità di fatturazione indicando:
 - o giorno di inizio del contributo ammissibile erogato nella fattura;
 - o giorno di fine del contributo erogato ammissibile nella fattura;
- X. Tipologia fatturazione (mensile/bimestrale/trimestrale);
- XI. . Tipologia PDR (Domestico/Condominio)
- XII. Stato beneficiario (attivo):
 - ➤ Residente: da popolare con Y (se ha dichiarato di essere residente e quindi avrà diritto all'erogazione del contributo; solo i PDR con Y avranno il contributo erogato in fattura) o N (non residente non avrà il contributo in fattura) ovvero
 - ➤ Quota Condominio: campo da popolare con la percentuale dei volumi su cui calcolare il contributo (da popolare con valori da 0 a 100); senza questa indicazione, ai condomini non verrà erogato alcun contributo;
 - XIII. Valore del CIG (Corrispettivo indicizzato Gas) omologo alla CMEM relativa al consumo fatturato (imponibile);
- f) Le società di vendita trasmetteranno i pdf delle fatture a mezzo caricamento dei file (anche in formato .zip) sull'indirizzo ftp assegnato alla singola società, avendo cura di nominare il file nel seguente modo: Fatture YYYY_MM, predisponendo, altresì, un report con cadenza trimestrale dei consumi rilevati nel periodo di fatturazione elegibile, espresso in metri cubi ed indicando il tipo di lettura effettuata.

2. Conguaglio annuale –

Le società di vendita sono tenute, nel periodo intercorrente tra il 01/11/2023 e il 31/08/2025, ad effettuare il conguaglio del Contributo gas Regione Basilicata, corrisposto mensilmente, per l'anno termico 2022/2023. L'anno termico 2022/2023 si intende chiuso alla data del 30/09/23, così come gli anni termici successivi, con i consumi effettivi che il venditore ha ricevuto (dai flussi di misura forniti dal distributore locale secondo la regolazione vigente o tramite autolettura fornita dal beneficiario) entro e non oltre il 31/10.

Per ogni mese:

- verrà calcolato il delta fra consumo effettivo e Consumo Mensile utilizzato per l'erogazione del "Contributo mensile gas Regione Basilicata"
- tale delta verrà valorizzato a CMEM dello stesso mese, maggiorato dell'aliquota IVA del mese di riferimento

Il conguaglio, espresso in €, verrà dunque calcolato secondo la formula:

Conguaglio anno termico 22-23= Σ m ("Volume effettivo_m" – "Consumo Mensile_{pdr}, m") * CMEM_m * (1+ IVAordinaria_m)

Dove:

- m = mese appartenente all'anno termico 2022-2023 per il quale il beneficiario ha beneficiato del "Contributo mensile gas Regione Basilicata"
- Volume effettivo_m = volume calcolato sulla base delle letture effettive pervenute alla società di vendita entro il 31/10.
- Consumo Mensile pdr, m = CAPDR * Σk P%PROF, k utilizzato per l'erogazione del "Contributo mensile gas Regione Basilicata"

Dove:

- a. k = ogni giorno del mese m
- b. P%PROF, k = profilo di prelievo standard associato ad ogni pdr da agevolare per ogni giorno k del mese m, individuato ai sensi dell'articolo 5.2 del TISG.
- CMEMm di cui all'articolo 6 del TIVG, prezzo medio della componente energia (espressa in €/mc) riferita al mese di consumo del mercato di maggior tutela.

Specifiche Flusso di conguaglio annuale:

Flusso UNO (dati da TRADER a REGIONE/APIBAS) da inoltrare, con file formato "F1 YYYY CA.csv"

- I. numero PDR:
- II. Codice Fiscale o P.IVA per i Condomini
- III. Codice Beneficiario:
- IV. Cognome o Denominazione del condominio
- V. Nome
- VI. Ammontare del Contributo ricalcolato per ottobre 2022 (imponibile + Iva)

- VII. Ammontare del Contributo ricalcolato per novembre 2022 (imponibile + Iva)
- VIII. Ammontare del contributo ricalcolato per dicembre 2022 (imponibile + Iva)
- IX. Ammontare del contributo ricalcolato per gennaio 2023 (imponibile + Iva)
- X. Ammontare del contributo ricalcolato per febbraio 2023 (imponibile + Iva)
- XI. Ammontare del contributo ricalcolato per marzo 2023 (imponibile + Iva)
- XII. Ammontare del contributo ricalcolato per aprile 2023 (imponibile + Iva)
- XIII. Ammontare del contributo ricalcolato per maggio 2023 (imponibile + Iva)
- XIV. Ammontare del contributo ricalcolato per giugno 2023 (imponibile + Iva)
- XV. Ammontare del contributo ricalcolato per luglio 2023 (imponibile + Iva)
- XVI. Ammontare del contributo ricalcolato per agosto 2023 (imponibile + Iva)
- XVII. Ammontare del contributo ricalcolato per settembre 2023 (imponibile + Iva)
- XVIII. Totale dei consumi ricalcolati sulla base delle letture effettive (smc).

Qualora l'utente abbia cambiato la società di vendita precedente nell'anno termico 2022-2023, la società uscente è tenuta ad eseguire un conguaglio del bonus tra il consumo stimato e l'effettivo del proprio periodo di competenza e a contabilizzarlo in una fattura da emettere all'utente secondo le tempistiche previste per il conguaglio a credito/conguaglio a debito di seguito definite.

Le società venditrici dovranno accreditare a partire dalla prima fatturazione utile e secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo beneficiario gli importi spettanti per il conguaglio annuale agli utenti aventi diritto e riportarli nell'F2 "F2 YYYY CA.csv"

2.a) Conguaglio a credito Beneficiario

Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio per l'anno termico 2022-2023 fino al 1° giugno 2025 soltanto per i beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all'art. 7 del Disciplinare è inferiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo e ad inserirlo nella fatturazione utile secondo la normale periodicità di fatturazione di ogni singolo beneficiario. Dovrà essere utilizzato il Flusso UNO Conguaglio annuale per indicare il perimetro dei clienti oggetto del conguaglio e il Flusso DUE Conguaglio annuale per consuntivare i bonus fatturati.

2.b) Conguaglio a debito Beneficiario

Le società di vendita sono tenute ad effettuare il conguaglio delle fatturazioni emesse per l'anno termico 2022-2023 nel periodo intercorrente tra il 01 aprile 2024 e 31 agosto 2025 relativamente ai beneficiari del contributo previsto dalla L.R. 28/2022 per i quali il valore del Consumo Mensile di cui all'art. 7 del Disciplinare è superiore al consumo effettivo rinvenuto nel medesimo periodo. L'importo oggetto di conguaglio potrà essere rateizzato su richiesta del beneficiario del contributo regionale in 10 rate senza interessi. Nei casi di disattivazione della fornitura, di passaggio ad altro venditore, di cessazione della titolarità della fornitura per voltura, l'eventuale debito residuo dovrà essere corrisposto dal beneficiario al venditore nell'ultima fattura emessa.

Verrà utilizzato il Flusso UNO Conguaglio annuale per indicare il perimetro dei beneficiari oggetto del conguaglio e il Flusso DUE Conguaglio annuale per consuntivare i bonus fatturati. L'emissione del documento di rimborso verso Api-Bas/Regione Basilicata riporterà la causale "Storno accollo per conguaglio annuale Bonus Basilicata 22/23" (stessa dicitura per gli anni termici successivi) e avverrà su base mensile, solo dopo l'avvenuto pagamento da parte del Beneficiario.

Restano a carico delle società di vendita tutti gli oneri connessi al conguaglio ed i rischi connessi al mancato incasso, anche a causa di intervenuta prescrizione, delle somme dovute dai clienti beneficiari del contributo regionale.

3. **Erogazione straordinaria "semaforo rosso"** procedura APIBAS per errori tecnici sui flussi dati e per tardiva presentazione dell'autocertificazione corretta da parte dell'utente:

Gli utenti che hanno ripresentato entro il 30/11/2023 una domanda che fino al 31.12.2022 riportava il semaforo rosso avranno diritto al contributo per i mesi antecedenti la data di presentazione della domanda a decorrere dal 01 ottobre 2022.

Specifiche dei flussi di conguaglio per semaforo rosso.

Entro il 10/12/2023 Flusso UNO (dati da APIBAS a TRADER) con file formato "F1 YYYY ES rossi.csv"

- I. Numero PDR utenze family e condomini;
- II. Codice Fiscale o P.IVA se Condomini;
- III. Codice Beneficiario;
- IV. Cognome Beneficiario ovvero denominazione Condominio;
- V. Nome Beneficiario;
- VI. Comune fornitura;

- VII. Indirizzo Fornitura;
- VIII. Periodo di riferimento dell'erogazione straordinaria da -a;
- IX. Numero componenti nucleo familiare;
- X. Numero condomini aventi diritto e relativi nuclei familiari;

Entro il 20/12/2023 le società di vendita procederanno quindi al secondo flusso di dati relativo ai beneficiari individuati.

Flusso DUE (dati da TRADER a REGIONE/APIBAS) da inoltrare, con file formato "F2 YYYY ES rossi.csv"

- I. numero PDR:
- II. Codice Fiscale o P.IVA per i Condomini
- III. Codice Beneficiario:
- IV. Cognome o Denominazione del condominio
- V. Nome
- VI. Ammontare del Contributo calcolato per ottobre 2022 (imponibile + Iva)
- VII. Ammontare del Contributo calcolato per novembre 2022 (imponibile + Iva)
- VIII. Ammontare del contributo calcolato per dicembre 2022 (imponibile + Iva)
- IX. Ammontare del contributo calcolato per gennaio 2023 (imponibile + Iva)
- X. Ammontare del contributo calcolato per febbraio 2023 (imponibile + Iva)
- XI. Ammontare del contributo calcolato per marzo 2023 (imponibile + Iva)
- XII. Ammontare del contributo calcolato per aprile 2023 (imponibile + Iva)
- XIII. Ammontare del contributo calcolato per maggio 2023 (imponibile + Iva)
- XIV. Ammontare del contributo calcolato per giugno 2023 (imponibile + Iva)
- XV. Ammontare del contributo calcolato per luglio 2023 (imponibile + Iva)
- XVI. Ammontare del contributo calcolato per agosto 2023 (imponibile + Iva)
- XVII. Ammontare del contributo calcolato per settembre 2023 (imponibile + Iva)

Le società venditrici dovranno accreditare a partire dalle fatture di novembre 2023 gli importi

spettanti per l'erogazione straordinaria agli utenti aventi diritto e riportarli nell'F2 ordinario "F2_YYYY_MM.csv".

CALCOLO DEL BENEFICIO

1. L'ammontare del beneficio "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata" verrà calcolato mediante l'applicazione di un bonus in fattura sulla base della seguente formula:

Contributo mensile Gas = VPDR *CIG

- V PDR = Volume effettivo misurato sul Pdr per ogni mese m. In assenza del dato del consumo effettivo, la società di vendita potrà fatturare il contributo basandosi sul volume stimato, sarà però obbligata ad inviare all'indirizzo pec di Apibas s.p.a. una dichiarazione in cui vengano specificati i PDR per i quali non è disponibile il volume effettivo e non appena in possesso del dato effettivo, dovrà procedere al ricalcolo del contributo per le mensilità in stima.
- CIG = il Corrispettivo Indicizzato Gas (omologo della componente CMEM,m), applicato al gas naturale prelevato e calcolato come sotto descritto;

Il Corrispettivo Indicizzato Gas è calcolato mensilmente ed è pari all'indice energetico "PSV Day Ahead Heren Mid" (di seguito, "PSV") che corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è pubblicato mensilmente sul sito di ARERA. L'indice PSV è calcolato, con riferimento a ciascun mese di fornitura "m", convertendo in €/Smc la media aritmetica delle quotazioni giornaliere "Heren Price" espresse in €/MWh. Per ogni giorno del mese di fornitura "m", la quotazione 'Heren Price' espressa in €/MWh è, a sua volta, la media aritmetica dei prezzi 'Bid' e 'Offer' pubblicati sotto il titolo 'PSV Price Assessment' nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Ai fini della fatturazione, il valore del Corrispettivo Indicizzato Gas sarà calcolato in base al PSV del mese solare in cui sono stati effettuati i consumi oggetto di fatturazione o, se questo non fosse ancora calcolabile per mancanza della pubblicazione delle quotazioni "Heren Price" o recepito nei sistemi di fatturazione del venditore, in base al PSV del mese solare precedente a quello di prelievo, fatti salvi eventuali conguagli nella prima fattura utile. Qualora, nel corso della durata del Disciplinare per l'erogazione del bonus gas, non fosse più possibile calcolare il Corrispettivo Indicizzato Gas a causa della cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento e in mancanza di diversa indicazione da parte di ARERA o di Regione Basilicata, il venditore utilizzerà ai fini della fatturazione l'ultimo valore disponibile fino all'applicazione delle nuove modalità di determinazione del Corrispettivo Indicizzato Gas comunicato con un preavviso di almeno 3 mesi.

2. In accordo a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 23 agosto 2022 n. 28 "Misure

regionali di compensazione ambientale per la transizione energetica ed il ripopolamento del territorio lucano", l'agevolazione non esclude i bonus sociali di cui alle misure per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale previsti dalle norme statali vigenti, tuttavia l'importo complessivo delle agevolazioni cumulate (bonus sociale statale + bonus gas regionale), non potrà essere superiore all'importo complessivo di ciascuna fattura intestata al Beneficiario, cui le stesse agevolazioni fanno riferimento.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO IN BOLLETTA

- 1. In ogni fattura, la società venditrice eroga il "Contributo Mensile Gas Regione Basilicata", calcolato come indicato nell'art. 7.
- 2. L'erogazione del beneficio in fattura da parte della società venditrice per l'anno termico di riferimento:
 - inizia con la fattura contenente i consumi del mese di ottobre o del mese di attivazione qualora successivo;
 - termina con la fattura contenente i consumi del mese di settembre dell'anno successivo oppure con la fattura contenente i consumi fino alla data di cessazione qualora antecedente al mese di fine anno termico;
 - nei casi di disattivazione della fornitura per passaggio ad altro trader o cessazione della titolarità per voltura, il beneficio viene erogato fino alla data di cessazione. Quindi nei casi sopra indicati l'ultima fattura riporterà il contributo fino all'ultimo giorno di permanenza con il trader anche se inframese;
 - la medesima modalità si applica nei casi di attivazione della fornitura per i nuovi clienti che beneficeranno del contributo a partire dal primo giorno di permanenza con il trader anche se inframese.
- 3. Le società di vendita procederanno ad indicare, in maniera visibile, come voce autonoma separata nella bolletta di sintesi la seguente dicitura in corrispondenza dell'ammontare del contributo erogato: "Contributo Gas Regione Basilicata l.r. n. 28/2022".

RENDICONTAZIONE E REINTEGRO DEI BENEFICI EROGATI

- 1. Le società venditrici, decorsi 10 giorni dalla data di invio del Flusso DUE, inviano la fattura ad API-Bas S.p.A., con le seguenti indicazioni:
 - Destinatario: API-Bas S.p.A. Largo Carmelo Azzarà, 1 P.I. 02114520766
 - Causale: Contributo Mensile Gas Regione Basilicata YYYY-MM
 - Elenco dei nominativi e dei corrispondenti importi relativi ai contributi erogati
 - IBAN di accredito

unitamente all'inoltro via PEC all'indirizzo: apibas@pec.it della dichiarazione di conto corrente dedicato rilasciata ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.

Nel medesimo termine, il predetto ufficio comunicherà eventuali non conformità alla società di vendita sul Flusso DUE al fine dell'emissione del corretto documento contabile.

- 2. API-Bas S.p.A provvede ad erogare, previa rendicontazione, gli importi erogati dalle società venditrici entro i termini ordinari di pagamento della fattura.
- 3. L'API-Bas S.p.A attiverà uno specifico call-center e Sportello di informazione per le società venditrici di gas sul territorio della Basilicata.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

1. I beneficiari, come individuati nel precedente articolo 4 potranno presentare l'autocertificazione entro il 31.12. 2025 salvo proroga.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

- Il presente disciplinare avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul BUR Basilicata della DGR di approvazione dello stesso e potrà essere oggetto di revisione sulla base del monitoraggio e delle osservazioni che saranno elaborate dai competenti uffici regionali e dalla Società API-Bas S.p.A.
- 2. In sede di revisione ed aggiornamento del presente disciplinare saranno anche regolate eventuali singole casistiche non specificamente previste, oggetto di rilievo da parte degli uffici regionali e dalla Società API-Bas S.p.A.